



**COMUNE DI VEZZANO**

*Provincia di Trento*

## **REGOLAMENTO CIMITERIALE**

*approvato con deliberazione di*  
**Consiglio comunale n. 8 dd. 15.02.2011**

# COMUNE DI VEZZANO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 1. ....</b>	<b>4</b>
Oggetto.....	4
<b>ART. 2. ....</b>	<b>4</b>
Competenze .....	4
<b>ART. 3. ....</b>	<b>4</b>
Dichiarazione di morte e autorizzazioni alla sepoltura .....	4
<b>ART. 4. ....</b>	<b>4</b>
Servizi gratuiti e a pagamento.....	4
<b>ART. 5. ....</b>	<b>5</b>
Tariffe .....	5
<b>ART. 6. ....</b>	<b>5</b>
Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti .....	5
<b>ART. 7. ....</b>	<b>6</b>
Lutto cittadino ed esequie pubbliche .....	6
<b>ART. 8. ....</b>	<b>6</b>
Atti a disposizione del pubblico.....	6
<b>ART. 9. ....</b>	<b>6</b>
Atti riservati.....	6
<b>ART. 10. ....</b>	<b>6</b>
Richiedente il servizio .....	6
<b>ART. 11. ....</b>	<b>7</b>
Imprese private operanti nel settore funerario .....	7
<b>ART. 12. ....</b>	<b>7</b>
Depositi di osservazione-obitori, camera mortuaria.....	7
<b>TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 13. ....</b>	<b>7</b>
Modalità dei trasporti e disposizione sui feretri .....	7
<b>ART. 14. ....</b>	<b>8</b>
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	8
<b>ART. 15. ....</b>	<b>8</b>
Cortei e cerimonie funebri .....	8
<b>ART. 16. ....</b>	<b>9</b>
Trasporti da e per altri comuni.....	9
<b>TITOLO III - CIMITERI.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 17. ....</b>	<b>9</b>
Disposizioni generali.....	9
<b>ART. 18. ....</b>	<b>10</b>
Comportamenti irriverenti o comunque non ammessi.....	10
<b>ART. 19. ....</b>	<b>10</b>
Lapidi .....	10
<b>ART. 20. ....</b>	<b>11</b>
Lapidi relative alla tumulazione.....	11
<b>ART. 21. ....</b>	<b>11</b>
Lapidi a ricordo.....	11
<b>ART. 22. ....</b>	<b>12</b>
Accesso ai cimitero per lavori.....	12
<b>ART. 23. ....</b>	<b>12</b>
Modalità di esecuzione dei lavori.....	12
<b>ART. 24. ....</b>	<b>12</b>
Rimozione lapidi o manufatti e ornamenti.....	12

## COMUNE DI VEZZANO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

<b>ART. 25</b> .....	<b>13</b>
Obblighi del Comune .....	13
<b>TITOLO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 26</b> .....	<b>13</b>
Inumazioni .....	13
<b>ART. 27</b> .....	<b>13</b>
Diritto di sepoltura nei campi comuni .....	13
<b>ART. 28</b> .....	<b>14</b>
Caratteristica delle fosse .....	14
<b>ART. 29</b> .....	<b>14</b>
Tumulazioni .....	14
<b>ART. 30</b> .....	<b>15</b>
Esumazioni ordinarie .....	15
<b>ART. 31</b> .....	<b>15</b>
Esumazioni straordinarie .....	15
<b>ART. 32</b> .....	<b>15</b>
Estumulazioni .....	15
<b>ART. 33</b> .....	<b>16</b>
Oggetti rinvenuti .....	16
<b>ART. 34</b> .....	<b>16</b>
Cremazione .....	16
<b>ART. 35</b> .....	<b>16</b>
Urne cinerarie .....	16
<b>ART. 36</b> .....	<b>16</b>
Destinazione delle ceneri .....	16
<b>ART. 37</b> .....	<b>17</b>
Affidamento ceneri .....	17
<b>ART. 38</b> .....	<b>17</b>
Dispersione .....	17
<b>ART. 39</b> .....	<b>18</b>
Cremazione esiti da esumazione o estumulazione .....	18
<b>TITOLO V - CONCESSIONI CIMITERIALI</b> .....	<b>18</b>
<b>ART. 40</b> .....	<b>18</b>
Sepulture private .....	18
<b>ART. 41</b> .....	<b>18</b>
Catasto cimiteriale .....	18
<b>ART. 42</b> .....	<b>19</b>
Procedimento della concessione .....	19
<b>ART. 43</b> .....	<b>19</b>
Diritti di sepoltura .....	19
<b>ART. 44</b> .....	<b>20</b>
Rinnovo .....	20
<b>ART. 45</b> .....	<b>20</b>
Decadenza .....	20
<b>ART. 46</b> .....	<b>20</b>
Revoca .....	20
<b>ART. 47</b> .....	<b>21</b>
Rinuncia .....	21
<b>ART. 48</b> .....	<b>21</b>
Subentri .....	21
<b>ART. 49</b> .....	<b>21</b>
Norme transitorie .....	21
<b>TITOLO VI - NORME FINALI</b> .....	<b>21</b>
<b>ART. 50</b> .....	<b>21</b>
Abrogazione norme precedenti .....	21

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1.**

#### *Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **ART. 2.**

#### *Competenze*

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale comunale.
2. Gli enti, organi e singoli soggetti che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

### **ART. 3.**

#### *Dichiarazione di morte e autorizzazioni alla sepoltura*

1. La dichiarazione di morte viene fatta non oltre le 24 ore dal decesso, da uno dei coniugi, o persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso, all'Ufficiale di Stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso. Se la morte avviene in ospedali o case di cura sarà la direzione sanitaria a trasmettere l'avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile.
2. Il medico necroscopo, non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Il medico che ha assistito il defunto, o in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa di morte, mediante compilazione dell'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
4. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla sepoltura o alla tumulazione trascorse 24 ore dal decesso e dopo aver acquisito il certificato di cui al comma 2;

### **ART. 4.**

#### *Servizi gratuiti e a pagamento*

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione delle salme;
  - c) l'esumazione ordinaria d'ufficio e la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
  - d) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;

## COMUNE DI VEZZANO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

- e) tutte le operazioni cimiteriali di inumazione, cremazione, esumazione e la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti, i cui famigliari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto all'art. 6.
2. Sono a pagamento gli altri servizi pubblici a domanda individuale, secondo la tariffa stabilita nella tabella A, che viene allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

### **ART. 5.**

#### *Tariffe*

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di Ordinamento dei Comuni e di Finanza Locale con l'osservanza dei seguenti indirizzi:
  - a) devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per le fasce di cittadini meno abbienti;
  - b) le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private. Tali tariffe sono inoltre fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.
2. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono periodicamente aggiornate dalla Giunta comunale.

### **ART. 6.**

#### *Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti*

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'Art. 433 C.C.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento. Inoltre entro tre giorni dall'inumazione comune sulla fossa è posto un cippo riportante una targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene possibilmente ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.
5. I servizi per i nati morti e per i resti abortivi sono eseguiti a carico del Comune, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori Comune, o la sepoltura in una tomba privata.

**ART. 7.**

*Lutto cittadino ed esequie pubbliche*

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo le consuetudini locali.

**ART. 8.**

*Atti a disposizione del pubblico*

1. Presso l'ufficio comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
  - a) i registri di cui all'art. 52 del DPR 10.9.1990 n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
  - b) copia del presente Regolamento;
  - c) l'elenco aggiornato o la planimetria delle file dei cimiteri soggetti ad esumazione ordinaria;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali.

**ART. 9.**

*Atti riservati*

1. Presso l'Ufficio Anagrafe sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso.
2. Le notizie riguardano le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

**ART. 10.**

*Richiedente il servizio*

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità si presume agisca per sè nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.

## COMUNE DI VEZZANO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'Art. 38 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
  - coniuge
  - figli
  - genitori
  - fratelli e sorelle
  - nipoti
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

### **ART. 11.**

#### *Imprese private operanti nel settore funerario*

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espreso mandato dei familiari stessi. In difetto l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.

### **ART. 12.**

#### *Depositi di osservazione-obitori, camera mortuaria*

1. Il Comune di Vezzano provvede al deposito di osservazione e al locale obitorio nelle camere mortuarie nei cimiteri che ne sono dotati.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è disposta, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nei depositi di osservazione è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
4. La salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione e fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
5. Non è permesso il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

## **TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI**

### **ART. 13.**

#### *Modalità dei trasporti e disposizione sui feretri*

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro e in conformità alle norme vigenti. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali

## COMUNE DI VEZZANO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.

2. I feretri devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente a seconda della destinazione finale del defunto.
3. Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o altra sepoltura, viene il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata.
4. Nella inumazione l'impiego di casse di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 285/90.
5. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
6. La chiusura del feretro e l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto; che ne attesta la corretta esecuzione, in particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto; l'identificazione del cadavere è attestata dal personale comunale nei trasporti verso altri Comuni.
7. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

### **ART. 14.**

#### *Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività*

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, o portatore di radioattività il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

### **ART. 15.**

#### *Cortei e cerimonie funebri*

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previsti da questo Regolamento ed, in particolare, per il paese di Vezzano, in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale ed informando il Comando della locale Stazione dei Carabinieri.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Il Sindaco disciplina gli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, il luogo per la sosta dei cadaveri in transito e gli orari e la modalità di sepoltura.
4. I funerali nel Comune si eseguono di regola in giorni feriali, con esclusione della domenica e delle festività, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco. In ogni caso l'orario di svolgimento delle esequie va sempre concordato preventivamente con l'Ufficio Tecnico comunale, secondo le direttive della Giunta comunale.
5. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'Art. 8 della Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

**ART. 16.**

*Trasporti da e per altri comuni*

1. Nel caso di feretri provenienti da fuori comune, il personale comunale prende in consegna, prima della sepoltura, i documenti di trasporto e il permesso di seppellimento, verificando l'opportunità e la possibilità di tagliare adeguatamente la cassa di zinco, quando presente e quando la destinazione per la sepoltura sia l'inumazione. Verifica, inoltre, che l'incaricato al trasporto sia munito di apposita autorizzazione.
2. Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'Ufficio del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto biodegradabile denominato "barriera", certificato dal ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati i seguenti documenti:
  - a) il permesso di seppellimento;
  - b) il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria o dal personale comunale, da questa delegato, da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
3. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 2; necessita comunque di autorizzazione del Responsabile dei Servizi Demografici.
4. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

**TITOLO III - CIMITERI**

**ART. 17.**

*Disposizioni generali*

1. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei cimiteri dislocati nei paesi di:
  - Ciago
  - Fraveggio
  - Lon
  - Margone
  - Ranzo
  - S. Massenza
  - Vezzano
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune che vi provvede tramite l'Ufficio Tecnico comunale sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.

## COMUNE DI VEZZANO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

3. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
4. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti abortivi, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero che può avvalersi anche dell'ausilio di ditte specializzate.
5. Ogni cimitero ha riquadri denominati campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero stesso.
6. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose ma non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio.
7. Le salme devono essere sepolte o cremate nel minor tempo possibile per motivi igienici.
8. E' ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto in un loculo, unicamente in casi eccezionali, su richiesta motivata dei parenti, per il tempo strettamente indispensabile per la documentazione necessaria alla destinazione finale. Trascorso un mese senza che gli interessati abbiano provveduto alla sistemazione definitiva, si provvede, previa diffida, all'inumazione della salma in campo comune.  
La tariffa è quantificata in maniera forfettaria attribuendo al deposito un costo fisso che va a coprire i costi legati alla tumulazione e successiva estumulazione.

### **ART. 18.**

#### *Comportamenti irriverenti o comunque non ammessi*

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
  - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
  - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - j) qualsiasi attività commerciale.
2. E' inoltre vietato tenere all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti.

### **ART. 19.**

#### *Lapidi*

1. I soggetti interessati alla posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento, o l'impresa da loro incaricata, dovranno presentare una semplice dichiarazione di inizio lavori, accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno

## COMUNE DI VEZZANO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

in scala delle opere da eseguirsi. I disegni anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.

2. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
3. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:  
campi adulti: lunghezza = cm 160 larghezza = cm 60, altezza = cm 90.
4. Le lapidi da porre su tombe di famiglia private in terra devono osservare le seguenti misure:  
lunghezza = cm 280 larghezza = cm 385 altezza = cm 155;
5. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. Qualora le sepolture siano dotate di apposito muretto per il sostegno della lapide, le lapidi stesse devono rispettare in larghezza ed in altezza, compreso il muretto, le misure sopra indicate. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.
6. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle lapidi purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
7. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra, sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm dal suolo, non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

### **ART. 20.**

#### *Lapidi relative alla tumulazione*

1. I loculi, costruiti per la tumulazione di un solo feretro, sono chiusi da muratura e da una lastra in marmo della dimensione di circa 73 x 87 cm;
2. Le cellette-ossario, costruite per la tumulazione di cassetine ossario o urne cinerarie, sono chiuse da muratura e da una lastra in marmo della dimensione di circa 30x30 cm;
3. Il concessionario dovrà provvedere a far incidere, a proprie spese, sulla targa in marmo esterna, le iscrizioni che dovranno limitarsi al nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto, eventuali foto e lumino. Trascorso il periodo di concessione le targhe restano di proprietà dei concessionari o degli eredi, i quali potranno ritirarle entro il termine di un mese, dopodiché il Comune disporrà di tali beni.
4. Ai piedi di queste targhe possono essere collocati vasi o ceri; non possono invece essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm.

### **ART. 21.**

#### *Lapidi a ricordo*

1. Il Comune, ove possibile, predispone, in appositi spazi, ricavati entro il perimetro interno dei cimiteri, la collocazione di lapidi in marmo delle dimensioni di circa cm 25x38 a ricordo dei defunti che, trascorso il periodo di rotazione, sono stati rimossi dalle fosse in campo comune o a ricordo di coloro che, essendo nati o essendo stati residenti nel comune di Vezzano, sono stati sepolti altrove.
2. Tali lapidi saranno assegnate, a coloro che ne faranno richiesta, per un periodo di anni 20, previo versamento della somma pari al costo della lapide ed alle spese di installazione della stessa.
3. Il concessionario dovrà provvedere a far incidere a proprie spese sulla targa esterna le iscrizioni che dovranno limitarsi al nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto,

## COMUNE DI VEZZANO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

eventuali foto e lumino. Trascorso il periodo di concessione le targhe restano di proprietà dei concessionari o degli eredi i quali potranno ritirarle entro il termine di un mese dopodiché il Comune disporrà di tali beni.

### **ART. 22.**

#### *Accesso ai cimitero per lavori*

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori alle tombe è concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico. E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate festive e nel periodo compreso fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
3. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

### **ART. 23.**

#### *Modalità di esecuzione dei lavori*

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale.
3. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
4. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio.
5. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in conseguenza della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di un mese, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

### **ART. 24.**

#### *Rimozione lapidi o manufatti e ornamenti*

1. Il diritto alla permanenza di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione del termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza della concessione se sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.

## COMUNE DI VEZZANO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

2. Gli oggetti non aventi nessun valore storico-artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico saranno presi in consegna dall'Amministrazione comunale. L'ufficio può disporre o concedere, su richiesta, che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura scaduta, se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.
3. Per esigenze di ordine nei cimiteri, il Comune potrà rimuovere eventuali lapidi a ricordo di vecchie sepolture poste sui muri perimetrali. Queste lapidi, se antecedenti alla seconda metà del secolo scorso (1950), sono ritenute testimonianza delle usanze e della cultura passate, e costituiscono parte integrante del cimitero che è arricchito di un pregio storico. Solo per motivate esigenze igienico sanitarie o di ampliamento del cimitero, dette lapidi potranno essere rimosse ed eventualmente ricollocate dal Comune.

### **ART. 25.**

#### *Obblighi del Comune*

1. E' dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.
2. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso lapidi, targhe e ornamenti degli stessi.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti depositi sulle tombe.
4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestano dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

## **TITOLO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **ART. 26.**

#### *Inumazioni*

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre. Le sepolture per inumazioni si effettuano nei campi comuni a rotazione, senza soluzione di continuità.
2. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale, ove non sia richiesta dai familiari altra destinazione.

### **ART. 27.**

#### *Diritto di sepoltura nei campi comuni*

1. Nei campi comuni la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione.
2. Nel Cimitero sono ricevute e seppelitte le salme di persone:
  - a) Residenti, al momento del decesso, nel territorio comunale;

## COMUNE DI VEZZANO - REGOLAMENTO CIMITERIALE

- b) Già residenti nel Comune di Vezzano per un periodo non inferiore a 15 anni o che vi abbiamo mantenuto il domicilio almeno negli ultimi 5 anni, su richiesta dei famigliari e con pagamento integrale delle spese di sepoltura;
- c) Residenti in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Vezzano;
- d) I nati morti di cui all'art. 7 del DPR 285/90 e i resti abortivi;
- e) Già residenti nel Comune di Vezzano ma che, in quanto ospiti in case di riposo situate in altri Comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici;
- f) Non residenti e qualora abbiano diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso.
- g) i coniugi o i parenti in linea retta di primo e secondo grado di residenti, su richiesta dei famigliari e con pagamento integrale delle spese di sepoltura.

### **ART. 28.**

#### *Caratteristica delle fosse*

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.
2. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.
3. Le fosse per l'inumazione devono rispettare le caratteristiche stabilite dalla normativa nazionale e provinciale. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,5.

### **ART. 29.**

#### *Tumulazioni*

1. Le tumulazioni consistono nella deposizione delle salme (racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo), di cassetine-ossario o di urne cinerarie in opere murarie (loculi o cellette).
2. Le tumulazioni sono sepolture private soggette a concessione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 35.
3. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
4. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di un solo feretro o di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
5. Nelle tombe di famiglia è permessa la tumulazione fino a 6 feretri e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
6. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo inconsulti allo scopo di rendere possibile la tumulazione di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

**ART. 30.**

*Esumazioni ordinarie*

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e disposte d'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Il Comune avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari del defunto, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso.
3. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dagli addetti cimiteriali.
4. La salma non completamente mineralizzata rimane nella stessa fossa ove rimarrà per il tempo sufficiente al completamente del processo.
5. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
6. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
7. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti i rifiuti cimiteriali.

**ART. 31.**

*Esumazioni straordinarie*

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno senza la presenza di personale dell'Azienda Sanitaria, salvo casi particolari, alla presenza però di un incaricato del Comune. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata al Comune e nella stessa è specificata la destinazione della salma.

**ART. 32.**

*Estumulazioni*

1. Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 20 anni. Sono straordinarie quelle eseguite prima dei tempi anzidetti, richieste dai familiari per il trasferimento del defunto o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto compatibili.

**ART. 33.**

*Oggetti rinvenuti*

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune, prima che avvenga l'operazione cimiteriale.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato fra gli atti del Comune.
3. Gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, trascorso detto termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

**ART. 34.**

*Cremazione*

1. Si dà atto che il Comune di Vezzano non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente si avvale dell'impianto funzionante più vicino o convenzionato.
2. Il trasporto della salma e delle ceneri rimane interamente a carico dei privati.
3. La gratuità del servizio di cremazione è limitata ai casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
4. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, nei casi previsti dalla legge e nel pieno rispetto della volontà espressa del defunto o dei suoi familiari più prossimi.
5. Per incentivare la cremazione il Comune concede un contributo sulle spese di cremazione sostenute e documentate, nella misura stabilita dalla Giunta comunale.

**ART. 35**

*Urne cinerarie*

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

**ART. 36**

*Destinazione delle ceneri*

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, loculo, tomba di famiglia) o interrata in una fossa già esistente, in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne l'integrità nel tempo. L'urna in questo caso seguirà il turno di rotazione della salma già inumata nella stessa fossa.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.

4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune.

#### **ART. 37**

##### *Affidamento ceneri*

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario o suoi eredi possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna nel proprio domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

#### **ART. 38**

##### *Dispersione*

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
  - a) dal coniuge;
  - b) da un familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
  - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze) e in natura secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.P. 20.06.2008, n. 7;
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

**ART. 39**

*Cremazione esiti da esumazione o estumulazione*

1. Le salme non mineralizzate (resti mortali) rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi, possono essere avviate alla cremazione su disposizioni del Sindaco. In caso di irreperibilità, verrà affisso un avviso all'albo comunale per 30 giorni, dopodiché si procederà alla cremazione. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla-osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/90.

**TITOLO V - CONCESSIONI CIMITERIALI**

**ART. 40**

*Sepulture private*

1. Nei cimiteri sono individuate aree per sepolture private, con il sistema della tumulazione in tombe di famiglia, loculi, cellette-ossario o cinerarie, destinate alla concessione in uso a privati e Enti.
2. L'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante concessione amministrativa e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.
3. Le concessioni per le sepolture private sono a tempo determinato
  - a) anni **70** per le tombe di famiglia;
  - b) anni 30 per i loculi;
  - c) anni 20 per le cellette per ossarietti e per urne cinerarie

La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

**ART. 41**

*Catasto cimiteriale*

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dal Comune. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
  - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
  - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
  - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

**ART. 42**

*Procedimento della concessione*

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta al Comune in carta legale, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia, ovvero più di due posti in muratura. Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, dal coniuge e dai figli.
4. La concessione per i loculi e le cellette-ossario o cinerarie può essere rilasciata solo in presenza in presenza di salma, resti mortali o ceneri.
5. Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al comma 2, la concessione viene rilasciata dal Segretario comunale mediante sottoscrizione dell'atto relativo che deve indicare:
  - il tipo di concessione e la sua identificazione
  - la durata
  - la persona titolare della concessione
  - le salme destinate per esservi accolte
  - gli obblighi e oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza

**ART. 43**

*Diritti di sepoltura*

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento ed egli rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
2. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono, con il rilascio della concessione, il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
  - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
  - il coniuge;
  - i coniugi dei discendenti.
3. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
4. In ogni caso, una volta completati i posti nelle tombe di famiglia, non potrà più essere tumulata alcuna salma prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione.

**ART. 44**

*Rinnovo*

1. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, il Comune avviserà i concessionari, o i loro successori aventi diritto, della possibilità di chiedere il rinnovo della concessione in essere per uguale periodo.
2. Il rinnovo sarà accordato in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa in vigore al momento del rinnovo.

**ART. 45**

*Decadenza*

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - d) quando la sepoltura non sia stata occupata entro 180 giorni dalla data della concessione da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, salvo che per le concessioni in corso all'atto del presente regolamento.
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo del Comune.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

**ART. 46**

*Revoca*

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare le concessioni cimiteriali di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene disposta dal Funzionario competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogo sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo della frazione interessata e all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

**ART. 47**

*Rinuncia*

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Funzionario preposto al Servizio.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a  $1/n$  della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per "n" il numero di anni della originaria concessione.
4. Non spetta tuttavia alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.
5. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

**ART. 48**

*Subentri*

1. In caso di decesso del concessionario è possibile aggiornare l'intestazione della concessione nei confronti di una delle persone indicate nell'articolo 38, che assumerà la qualità di concessionario.

**ART. 49**

*Norme transitorie*

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente, senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. Il primo defunto collocato nelle sepolture private esistenti, il cui atto di concessione non prevede la figura dell'intestatario, è automaticamente individuato quale intestatario della tomba stessa. Il concessionario può, con atto unico e definitivo, indicare un diverso intestatario ai sensi dell'Art. 38, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

**TITOLO VI - NORME FINALI**

**ART. 50**

*Abrogazione norme precedenti*

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

## ALLEGATO "A"

Lapidi in campi  
di inumazione

